# Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4

**"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"**

(http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/08004dl.htm )

**Articoli precedenti e successivi** *(omissis)*

Art. 3-*ter*.

*Principio dell'azione ambientale*

1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Art. 3-*sexies*.

*Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo*

1. *In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.».*

**Art. 36.**

***Abrogazioni e modifiche***

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

…….

*b)* nell'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, (*"10. L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale,* ***convoca*** *apposita conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale invita le amministrazioni competenti in materia ambientale ")* le parole «***convoca***» sono sostituite dalle seguenti: «***può convocare***»;

*c)* nell'articolo 5, comma 11, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole *«Nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10 sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.»* Sono sostituite dalle seguenti: «***L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce,*** *entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 7,* ***trascorsi i quali l'autorità competente rilascia l'autorizzazione anche in assenza di tali espressioni,*** *ovvero nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10,* ***le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,……..****»;*

# Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

## Testo unico delle leggi sanitarie

**Articoli da 1 a 215** *(omissis)*

**Art. 216**

Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute de gli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.

**La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni**; la seconda, quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.

Una industria o manifattura la quale sia inserita nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne la attivazione o subordinarla a determinate cautele.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 40.000 a L 400.000.

**Art. 217**
Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.
Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.